



Sentenza sezione VI n.: 442
Registro Generale n.: 4684/11
Udienza camera di consiglio 24 marzo 2011

12456/11



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale



composta da:

Tito Garribba	Presidente
Francesco Serpico	Consigliere
Luigi Lanza	Consigliere relatore
Anna Maria Fazio	Consigliere
Carlo Citterio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

decidendo sul ricorso proposto dal **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano** avverso la sentenza di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P. 24 settembre 2010 del G.U.P. del Tribunale di Rossano che ha prosciolto _____ nata il _____ dal reato di cui all'art.323 cod. pen. (in relazione ad un provvedimento di sgravio di cartella esattoriale emessa a nome della di lei sorella _____), con la formula perchè il fatto non sussiste.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento, nonché il difensore della ricorrente, avv. Minnicelli, il quale deposita documento attestante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale



di Rossano (sezione lavoro) ed insiste per il rigetto del ricorso stesso.

CONSIDERATO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano ricorre avverso la sentenza di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P. 24 settembre 2010 del G.U.P. del Tribunale di Rossano che ha prosciolto [redacted] dal reato di cui all'art.323 cod. pen. (in relazione ad un provvedimento di sgravio telematico di cartella esattoriale, emessa a nome della di lei sorella [redacted] con la formula perchè il fatto non sussiste.

Il G.U.P. ha ritenuto giustificato il proscioglimento, nonostante la indiscussa scorrettezza anche deontologica del funzionario, che aveva violato, il 17 febbraio 2006, le regole inerenti le procedure di riscossione, come disciplinate dalla legge 448/1998, per l'assenza di danno per l'INPS, e considerata la circostanza che la sorella dell'imputata, proposta opposizione al Giudice del lavoro, aveva ottenuto una declaratoria di inesistenza del debito, in data 8 luglio 2008, in parte, per effettiva prescrizione dello stesso all'atto della richiesta, ed in parte, per aver la contribuente dimostrato di non rivestire la qualifica richiesta, ovvero quella di commerciante iscritto nel relativo albo.

Da ciò l'assenza di danno per l'Ente e la corrispondente carenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale per la [redacted] la quale nulla doveva all'Ente.

Il Procuratore della Repubblica con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di consumazione del delitto, dovendosi considerare conseguito l'evento del reato alla data dello sgravio telematico (17 febbraio 2006) corrispondente alla cancellazione del debito, evento del



tutto insensibile al successivo e non prevedibile annullamento per via giudiziale del debito presupposto.

In conclusione, l'avvenuta confusione tra l'evento del reato e le conseguenze successive del reato stesso, estranee alla sfera volitiva dell'agente, imporrebbe secondo la ricorrente parte pubblica la dichiarazione di responsabilità dell'imputata e la condanna della stessa alla pena che sarà richiesta dal Procuratore generale in udienza.

Il motivo, a parte l'anomalia dell'ultima richiesta (posto che il Procuratore generale, in sede di legittimità, non ha alcun potere di concludere in merito alla quantificazione della sanzione, a fronte di una sentenza, impugnata, di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P.) è inammissibile per difetto di specificità.

La motivazione del G.U.P. è stata fondata sulla verificata assenza di un ingiusto vantaggio, avuto riguardo alla inesistenza di un credito effettivo, e sul punto la ricorrente parte pubblica nulla ha dedotto, limitandosi a formulare ovvie considerazioni sulla consumazione del reato, la quale peraltro presuppone la sussistenza degli estremi esecutivi della norma violata.

E' noto infatti che, ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art.323 cod. pen.), è necessaria la sussistenza della cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia.

Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta (Cass. Pen. Sez. 6,35381/2006 Rv. 234832 Moro. Massime precedenti Conformi: N. 62 del 2003 Rv. 223194).



Il ricorso, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va quindi dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 24 marzo 2011

Il consigliere estensore

Luigi Lanza

Il Presidente
Tito Garribba

